



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 65 del 13-03-2014

(n. 371 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2014.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 13.02.2014 pubblicato nella G.U. n. 43 del 21.02.2014, è stato differito al 30.04.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

PREMESSO che:

- il CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto in data 22.01.2004 ha introdotto alcune importanti innovazioni rispetto alla precedente disciplina dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999 al fine di offrire a tutti gli enti del comparto elementi di maggiore certezza sia nella corretta costruzione delle risorse sia relativamente alle possibili destinazioni delle stesse;
- l'art. 31 del richiamato CCNL 22.01.2004 prevede, per esigenze di esemplificazione e di controllo della spesa, che gli enti del comparto determinino annualmente le risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, ora denominate "risorse decentrate", secondo la nuova disciplina che individua due tipologie di risorse:

RISORSE STABILI (art. 31, comma 2) che annovera le fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica della stabilità, certezza e continuità nel tempo e, come tali, destinate prioritariamente alla remunerazione degli istituti contrattuali che richiedono pagamenti stabili e duraturi nel tempo;

RISORSE VARIABILI (art. 31, comma 3) che annovera le fonti di finanziamento, già

previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica della eventualità e variabilità e che, pertanto, per il loro carattere di incertezza nel tempo, possono essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi provvisti anche essi delle caratteristiche di variabilità ed eventualità quali, principalmente, incentivi per la produttività; tali risorse hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;

- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei CCNL successivamente sottoscritti e precisamente: CCNL 9.05.2006 (art. 4) , CCNL 11.04.2008 (art. 8) e CCNL 31.07.2009 (art. 4);
- come affermato dalla Corte dei Conti nella pronuncia n. 157/2010, la quantificazione delle risorse decentrate - **parte stabile** - è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; di contro, spetta all'Organo di Governo dell'Ente quantificare **la parte variabile** in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, degli obiettivi del P.E.G., nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore;

CONSIDERATO che la formale costituzione del fondo delle risorse di che trattasi è attualmente fortemente condizionata da vincoli restrittivi di finanza pubblica che, in linea con un consolidato quadro normativo generale di contenimento della spesa corrente, prescrivono alle pubbliche amministrazioni l'adozione di rigorosi comportamenti finalizzati alla riduzione progressiva della spesa del personale;

CONSIDERATO, altresì, che tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte dalla normativa in materia di gestione e contenimento della spesa del personale, assumono particolare rilievo quelle disposte all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), riformulato dall'art. 14, comma 7 del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), che detta la disciplina della spesa di personale negli enti locali soggetti a patto di stabilità interno, statuendo, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale;

PRESO ATTO che particolare rilievo assume la prescrizione di cui all'art. 9, comma 2 bis, del citato decreto, che introduce un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Tale nuovo tetto di spesa impone, pertanto, un taglio automatico delle risorse decentrate che opera a prescindere da eventuali tagli che le pubbliche amministrazioni autonomamente potrebbero decidere di effettuare sulle stesse per ragioni di equilibri di bilancio;

VISTA, in particolare, la Circolare n. 12 del 15.04.2011 della Ragioneria Generale dello Stato, avente per oggetto "Applicazione dell'art. 9 D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 122/2011" che ha precisato che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio deve essere operata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per "valore medio" la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della decurtazione da operarsi sul fondo.

Per ciò che concerne l'integrazione delle risorse stabili con la RIA e gli assegni ad personam, il totale delle risorse stabili più le variabili non può essere superiore a quello della somma delle stesse voci dell'anno 2010, rimanendo indifferente un importo più alto delle stabili ed uno inferiore delle variabili, ove il totale risulti non superiore a quello del 2010;

PRESO ATTO che per il calcolo del fondo deve altresì tenersi conto:

- della deliberazione n. 51/2001 Corte dei Conti Sezioni Unite con cui si è stabilito che le sole risorse destinate a remunerare le prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'Avvocatura interna devono intendersi escluse dall'ambito

- applicativo della richiamata disciplina di cui all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010;
- della deliberazione n. 58/2011 della Corte dei Conti Puglia che ha stabilito che i residui di risorse decentrate venutesi a determinare negli anni precedenti devono intendersi escluse dall'ambito applicativo della richiamata disciplina di cui all'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010;

PRESO ATTO che il Fondo Risorse Decentrate anno 2010 ammontava complessivamente ad € 414.243,27;

PRESO ATTO, altresì, che i Fondi 2011, 2012 e 2013, in applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, sono stati decurtati in proporzione alle cessazioni di personale intervenute nei rispettivi anni;

CONSIDERATO che il calcolo da effettuare, tenuto conto della Circolare R.G.S n. 12/2011 sopra citata e della predetta deliberazione n. 324/2011, è il seguente:

ANNO 2010:

- dipendenti in servizio al 1° gennaio n. 127
- dipendenti in servizio al 31 dicembre n. 121

Valore medio dei presenti anno 2010..... n. 124

ANNO 2014:

- dipendenti in servizio al 1° gennaio n. 106
- dipendenti in servizio al 31 dicembre n. 106

Valore medio dei presenti anno 2014..... n. 106

La percentuale di riduzione del fondo, determinata ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, D.L. n. 78/2010, da applicare all'importo del fondo 2010, è, pertanto, così provvisoriamente determinata:

Differenza 2010/2014 = 124 – 106 = 18

% Riduzione: 124:100 = 18 : x

x= (18 x 100)/124 = **14,52%**;

OSSERVATO che il conteggio di cui sopra risulta corrispondente alle modalità elaborate dall'Aran, di concerto con RGS – IGOP, come verificato attraverso l'utilizzo del relativo foglio di calcolo, disponibile sul sito web della predetta Agenzia;

RITENUTO di dover provvedere a formalizzare la costituzione del fondo per l'anno 2014;

DETERMINA

- 1) Per quanto esposto in premessa, di costituire, in via provvisoria, il fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'esercizio 2014, di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004, nella consistenza complessiva, presunta **di € 439.025,10** secondo quanto specificato nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 2) Di dare atto che il Fondo di che trattasi è destinato alle finalità indicate dall'art. 17 CCNL 1.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni di cui al citato CCNL 22.01.2004, secondo l'utilizzo disciplinato in sede di contrattazione decentrata integrativa;
- 3) Di dare atto, altresì, che il suddetto importo sarà stanziato sul Capitolo 3220 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" del redigendo Bilancio 2014 ad eccezione del costo della P.E.O stanziato sui vari capitoli di spesa dello stesso.;
- 4) Di dare atto, infine, che con successivo provvedimento della Giunta Comunale potranno essere stanziate le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 2, CCNL 1.4.1999, nei limiti stabiliti dalla contrattazione di riferimento e nel rispetto dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge. Il presente fondo potrà essere, altresì, modificato in ragione di eventuali nuove assunzioni o cessazioni non prevedibili alla data odierna.

IL COMPILATORE

AB

IL DIRIGENTE
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile

Ortona, 18 Marzo 2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993